

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 giugno 2019, n. 148
Art. 24, comma 5 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in Novoli (LE) alla Via Matteotti n. 26 ang. via Miglietta, per trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, dalla ditta individuale "Dr. Francesco Cazzella" alla società "Il Sorriso s.r.l."

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La struttura sanitaria di cui è titolare il Dr. Francesco Cazzella, con sede in Novoli (LE) alla Via Matteotti n. 26 ang. via Miglietta, risulta accreditata istituzionalmente *ex lege*, ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010, quale struttura specialistica ambulatoriale di Odontoiatria di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), punto 1.2.3 della previgente L.R. n. 8/2004 e s.m.i. (fattispecie attualmente corrispondente, nell'ambito della normativa in vigore, allo studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.).

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

Con istanza del 13/04/2019 ad oggetto *"Richiesta di trasferimento dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 24 co. 5 della L.R. Puglia n. 9/2017, in conseguenza del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio"*, consegnata *brevi manu* il 18/04/2019 ed acquisita agli atti di questa Sezione

con prot. n. AOO_183/5289 del 30/04/2019, il Dott. Francesco Cazzella, "in qualità di titolare dell'omonimo studio odontoiatrico "Dr. Francesco Cazzella" (...) corrente in Novoli (Le) alla via Matteotti n. 26 ang. Via Miglietta, struttura accreditata con il S.S.N. erogante prestazioni sanitarie nella branca della odontoiatria, Premesso

- che con le recenti disposizioni di cui alla L.R. n. 9/2017 il Legislatore Regionale ha previsto: "Art. 9: Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza. ...2. L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile".
- che, conseguentemente, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della L.R. n. 9/2017: "...Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."
- che il Dr. Francesco Cazzella con atto costitutivo per Natar Cesare Franco del 3/5/2018 (rep. 26294 – racc. 13646) ha costituito la società ora denominata "Il Sorriso s.r.l." (P.I. 04940500756);
- che, con istanza 04/04/19, formulata ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 24 della L.R. n. 9/2017, lo scrivente ha richiesto al Comune Novoli la voltura dell'autorizzazione sanitaria n. 1/bis 16 dallo Studio Odontoiatrico dott. Francesco Cazzella in favore della società "Il Sorriso s.r.l.", la cui Direzione Sanitaria è sempre affidata allo scrivente professionista;
- che con Autorizzazione Sanitaria 09/04/2019 il Comune di Novoli ha autorizzato la voltura dell'Autorizzazione già concessa allo Studio Odontoiatrico dott. Francesco Cazzella in favore della società "Il Sorriso s.r.l.";
- che sulla base della voltura dell'autorizzazione così disposta dal Comune competente la società "Il Sorriso s.r.l." intende proseguire l'attività ambulatoriale esercitata mantenendo l'accreditamento già concesso in capo allo Studio Odontoiatrico dott. Francesco Cazzella, così come espressamente normato dal comma 5 dell'art. 24 della L.R. 9/2017, subentrando nei contratti sottoscritti e da sottoscrivere con l'Azienda ASL Lecce;
- che l'attività ambulatoriale della società denominata "Il Sorriso s.r.l." verrà svolta nell'ambito dei medesimi locali, siti in Novoli (LE) alla Via Matteotti n. 26 ang. via Miglietta, presso i quali è svolta l'attività dello Studio Odontoiatrico Dott. Francesco Cazzella.",

ha chiesto "a codesto Assessorato Regionale di voler, ai sensi delle norme epigrafate:

- prendere atto della Autorizzazione Sanitaria del 09/04/2019 con cui il Comune di Novoli ha volturato l'autorizzazione sanitaria dallo Studio Odontoiatrico Dott. Francesco Cazzella in favore della società "Il Sorriso s.r.l.";
- per l'effetto, prendere atto che l'attività sanitaria ambulatoriale della società "Il Sorriso s.r.l.", la cui Direzione Sanitaria è sempre affidata allo scrivente professionista, proseguirà in regime di accreditamento con il S.S.R.;
- che la società "Il Sorriso s.r.l." è subentrata allo Studio Odontoiatrico Dott. Francesco Cazzella nei contratti sottoscritti e da sottoscrivere con l'ASL Lecce.
- trasmettere l'accoglimento della presente istanza all'ASL di Lecce, territorialmente competente.",

allegandovi:

"

- 1) Atto per Notar Cesare Franco del 3/5/2018 (rep. 26294 – racc. 13646) di costituzione della società "Il Sorriso s.r.l.";
- 2) Richiesta Preventiva alla Regione di parere per la cessione dell'autorizzazione sanitaria;
- 3) Autorizzazione Sanitaria del 09/04/2019 del Comune di Novoli;
- 4) Visura camerale della "Il Sorriso s.r.l.";
- 5) Autocertificazione antimafia;
- 6) Copia contratto sottoscritto con l'ASL LE nell'anno in corso."

Con la sopra richiamata Autorizzazione Sanitaria del 09/04/2019, trasmessa in copia con Pec del 03/05/2019 anche dal Comune di Novoli – Settore Area Tecnica, il Commissario Straordinario del Comune di Novoli: *“Vista l’istanza prot. n. 4094 del 09/04/2019 presentata dal Dott. Cazzella Francesco, nato (...) il 14/06/1953 (...) titolare dell’attività sanitaria ambulatoriale di odontoiatria, Accreditata, con sede in via G. Matteotti angolo via S. Miglietta, piano terra, di questo Comune, con la quale chiede il trasferimento della titolarità individuale dell’attività in società, denominata “IL SORRISO s.r.l.”;*

Visto l’atto costitutivo della società a responsabilità limitata “IL SORRISO S.R.L.” rep. n° 26294 – racc. 13646 – registrato a Lecce il 04/05/2018 al n° 4599 IT;

Visto lo Statuto della Società;

Vista la visura camerale dalla quale si evince l’iscrizione alla C.C.I.A.A. in data 11/05/2018, della costituita società “Il Sorriso s.r.l.”;

Vista l’Autorizzazione Sanitaria all’esercizio n. 01/bis16 del 07/08/2016 per “Ambulatorio Odontoiatrico”;

Vista la L.R. 2 maggio 2017, n. 9, artt. 9 e 24 co. 5;

Visto il parere favorevole espresso dalla ASL LECCE- Servizio Sanitario della Puglia- Servizio di Prevenzione, Igiene, e Sanità Pubblica in data 07/01/2016, che dichiara verificata la sussistenza dei titoli e dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi”;

ha autorizzato *“la voltura dell’Autorizzazione Sanitaria n. 01/bis del 07/08/2016 da ditta individuale Dr. CAZZELLA Francesco, medico chirurgo, specialista in odontoiatria, meglio sopra generalizzato, in favore di “ Il Sorriso s.r.l.” di cui è Amministratore e Direttore Sanitario e, in ottemperanza alla L.R. Puglia n.9, art. 24, co.2, trasferisce l’accreditamento alla nuova titolarità.”*, precisando che *“È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di comunicare al Servizio ASL di Lecce qualsiasi variazione strutturale, organizzativa e tecnologica dovesse subentrare.”*.

Per quanto innanzi esposto si propone di adottare, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di trasferimento dell’accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in Novoli (LE) alla Via Matteotti n. 26 ang. via Miglietta, dalla ditta individuale “Dr. Francesco Cazzella” alla società “Il Sorriso s.r.l.”, con decorrenza 09/04/2019, data del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione comunale all’esercizio, con la precisazione che:

- l’accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della “Il Sorriso s.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità

(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE**STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di adottare, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il provvedimento di trasferimento dell'accreditamento istituzionale dello studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ubicato in Novoli (LE) alla Via Matteotti n. 26 ang. via Miglietta, dalla ditta individuale "Dr. Francesco Cazzella" alla società "Il Sorriso s.r.l.", con decorrenza 09/04/2019, data del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione comunale all'esercizio, con la precisazione che:
 - l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ed ai requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della suddetta legge regionale, il legale rappresentante della "Il Sorriso s.r.l.", entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e*

ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. n. 9/2017 e s.m.i. *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";*

- di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della società "Il Sorriso s.r.l." con sede in Novoli (LE) alla Via Matteotti n. 26, ang. via Miglietta;
- al Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Dirigente dell'U.O.G.R.C. dell'ASL LE;
- al Dirigente U.O.S.E. dell'ASL LE;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Novoli (LE).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f) il presente atto, composto da n. 7 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)